

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 febbraio 2019, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 dicembre 2018, n. 46/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 gennaio 2019, dove ha acquisito il n. 420 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 gennaio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna Negro, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 febbraio 2019, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il progetto di legge oggi in esame il Consiglio regionale intende riconoscere la legittimità di un debito fuori bilancio di complessivi euro 30.250 (IVA 22 % inclusa), relativi ad attività svolte nel corso dell'annualità 2011 da parte della ditta Selex Communications Spa (oggi Leonardo Spa) a favore della Regione del Veneto per il potenziamento della rete telematica regionale in occasione dell'evento “Visita a Venezia del Santo Padre del 7-8 maggio 2011”.

In data 15 luglio 2010 veniva stipulato, a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto, un contratto tra l'allora Direzione sistema informatico (ora Direzione ICT e agenda digitale) e la ditta di cui sopra, per un importo complessivo di euro 5.796.300 (IVA inclusa), come risultante da note agli atti della medesima Struttura. Tale contratto aveva ad oggetto la realizzazione del primo stralcio della rete unica per i radiocollegamenti per la sicurezza locale e l'attività di manutenzione della stessa, per un anno decorrente dal collaudo dell'intera rete.

In previsione del suddetto evento, l'Amministrazione regionale procedeva al potenziamento della rete telematica esistente raggiungendo - rispetto alla pianificazione dei siti ripetitori originariamente previsti contrattualmente - due ulteriori siti da allestire presso l'autorimessa comunale di piazzale Roma ed il Campanile della Chiesa di S. Marco, a Venezia.

Per le attività di fornitura/installazione della tecnologia richiesta presso le due sedi aggiuntive venivano stimate dal fornitore spese comunque non superiori ad euro 150.000 (IVA inclusa), come risulta dal prospetto dei costi inviato dallo stesso tramite e-mail (agli atti della Struttura).

Di conseguenza, con decreto dirigenziale n. 10 del 2 maggio 2011 si procedeva (ai sensi degli art. 114 e 132, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006, allora vigente) alla variazione dell'oggetto del contratto stipulato con Selex Communication Spa integrando le prestazioni richieste con la fornitura/installazione di due postazioni ripetitrici presso i siti succitati, con un aumento del corrispettivo per un importo massimo di euro 150.000 (IVA inclusa).

Alla predetta Società veniva corrisposta, in prima istanza, la somma di euro 120.000 a titolo di corrispettivo per gli interventi svolti. La somma residua (ammontante ad euro 30.000 e lievitata in seguito ad euro 30.250 per effetto dell'intercorsa variazione dell'aliquota IVA) doveva essere corrisposta a fine lavori, con accollo del relativo onere a carico del Comune di Venezia, conformemente all'impegno dallo stesso assunto (seppur in modo non formale) nei confronti della Stazione appaltante.

Ciò premesso, a fronte dell'urgenza connessa all'evento del 7-8 maggio 2011, la ditta prontamente eseguiva e terminava lavori nei tempi prestabiliti e a regola d'arte, conformemente all'incarico affidato dall'Amministrazione regionale.

Purtuttavia, stante la mancata formalizzazione del predetto accordo con il Comune di Venezia sulla ripartizione degli oneri, non è stato possibile approntare in tempi utili il provvedimento d'impegno relativo alla parte residuale della spesa, venendosi a configurare pertanto un'obbligazione perfezionata derivante da debito commerciale.

Si tratta di una fornitura eseguita e quindi di una prestazione erogata nel corso dell'anno finanziario 2011, con riferimento alla quale il beneficiario (oggi Leonardo Spa) aveva regolarmente posto in essere a suo tempo gli adempimenti a proprio carico, con certezza dell'importo dovuto. A tal proposito, la Ditta ha regolarmente emesso fattura in data 27 settembre 2012 (agli atti della Struttura).

Alla luce di quanto sopra, trattandosi di una fornitura da pagare entro 30 gg a fronte di una prestazione già eseguita nel corso dell'anno finanziario 2011 e con riferimento alla quale il beneficiario ha regolarmente eseguito gli adempimenti a suo carico - pertanto senza problematiche la gestione e accertamento dell'importo dovuto - risulta allo stato necessario procedere con il riconoscimento del debito (che risulta quindi, per quanto sopra, fuori bilancio) verso la ditta Leonardo Spa, al fine di impegnare e liquidare quanto alla stessa spettante ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'impegno totale di euro 30.250 per l'esercizio 2019, sarà imputato alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" del bilancio di previsione 2019-2021.

La Prima Commissione consiliare, verificata la copertura finanziaria a valere sull'annualità 2019 del bilancio e appurato dalla Struttura che la Ditta ha reso formale dichiarazione di rinuncia agli interessi di mora, nella seduta del 30 gennaio 2019 ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente, Veneto Cuore Autonomo, Partito Democratico, Movimento 5 stelle e le componenti politiche "Liberi e Uguali" e "Italia in comune" del Gruppo Misto.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Giovanna Negro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

pur condividendo l'iniziativa (nulla da eccepire su quella che è stata l'iniziativa per cui sono stati spesi questi soldi) otto anni parlano da soli per riconoscere un debito fuori bilancio. È per questo motivo che continuamente, ogni volta che c'è un debito fuori bilancio, rivendico che la cosa è inaccettabile; ma lo dico nei confronti della dignità di qualsiasi nostro Consigliere regionale, perché mi chiedo come si può tenere un debito nel cassetto per otto anni e di questo valore.

Veramente io questo non riesco a comprenderlo e il voto mio e della collega sarà sicuramente contrario. Procediamo agli altri due o tre debiti che abbiamo fuori bilancio e che sia finita, perché dopo otto anni, ribadisco, non possiamo pensare di avere ancora debiti fuori bilancio.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione ICT e agenda digitale